



**COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO**  
**PROVINCIA DI ORISTANO**

C.A.P. 09078 - TEL. 0785/329175 ufficio- FAX 0785/3266-  
e-mail : [vigil.scano@tiscali.it](mailto:vigil.scano@tiscali.it) PEC : [protocollo.scanodimontiferro@pec.comunas.it](mailto:protocollo.scanodimontiferro@pec.comunas.it)  
<http://www.comune.scanodimontiferro.or.it>

**UFFICIO DEL SINDACO**

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| <b>ORDINANZA N°</b> | <b>18</b>         |
| <b>DEL</b>          | <b>25/07/2024</b> |

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| <b>PROT. N</b> | <b>4301</b>       |
| <b>DEL</b>     | <b>25/07/2024</b> |

**ORDINANZA**

|                 |                                                                                                                                                                                          |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OGGETTO:</b> | <b>ORDINANZA N. 18 – DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE E PEDONALE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE PALIO DE SOS BIGHINADOS- 7^ EDIZIONE - IL GIORNO 27 LUGLIO 2024.</b> |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**IL SINDACO**

- **PRESO ATTO** che il giorno 27/07/2024, con inizio alle ore 17:30, organizzata dall'Associazione Culturale Palio de Sos Bighinados", con sede in Scano di Montiferro in via Tigellio n. 11, si svolgerà la manifestazione "Palio de Sos Bighinados ed. 2024" che avrà luogo in località Sa Rughe Bianca – zona PIP – e in largo Vittorio Emanuele II;
- **CONSIDERATO** che la manifestazione avrà inizio alle ore 17:30 con il raduno dei rioni previsto nel piazzale antistante la Chiesa parrocchiale, a seguire il corteo si dirigerà verso la zona PIP dove si svolgerà il palio, la premiazione e a seguire il rinfresco presso i singoli rioni. La conclusione della manifestazione si svolgerà in largo Vittorio Emanuele II;
- **VISTA** l'istanza prot. n. 3742 del 26/06/2024 presentata dal Sig. Cocco Angelo Felice nato a Bosa il 09/04/1964, residente a Scano di Montiferro, in via Tigellio n. 11 codice fiscale CCCNLF64D09B068E in qualità di Presidente pro-tempore dell'Associazione "Palio de Sos Bighinaos", con sede in Scano di Montiferro, via Tigellio 11, tendente ad ottenere l'autorizzazione per lo svolgimento della manifestazione il giorno 27/07/2024 e con la quale si chiede la regolamentazione del traffico in coincidenza del corteo, la chiusura temporanea al traffico dell'area interessata dalla manifestazione di pubblico spettacolo in via Iscala Ruggia- PIP, la regolamentazione della circolazione in largo Vittorio Emanuele II e nelle aree dei rioni impegnate dalle manifestazioni complementari dalle ore 21:00 alle ore 02:00 del giorno successivo;
- **VISTA** l'autorizzazione pubblico spettacolo e di trattenimento prot. n. 4300 del 25/07/2024;
- **VERIFICATO** con apposita ispezione lo stato dei luoghi;
- **RAVVISATA** la necessità di apportare modifiche temporanee all'attuale assetto della circolazione stradale, al fine di assicurare il regolare svolgimento della manifestazione e tutelare l'incolumità di tutti i partecipanti;
- **RITENUTO** di disporre la deroga al divieto di transito e sosta veicolare nelle vie percorse dal corteo e nell'area interessata dalle manifestazioni di cui sopra, per consentire l'accesso e la sosta da parte dei veicoli di soccorso, delle forze dell'ordine in servizio attivo nonché dei veicoli per portatori di handicap muniti di contrassegno ai sensi dell'art. 7 DLgs. 285/92 e ss.mm.;

- **RITENUTO** di dover adottare il presente provvedimento per consentire lo svolgimento della manifestazione in sicurezza, nonché per garantire la sicurezza della circolazione stradale;
- **VISTO** l'art. 5 del Nuovo Codice della Strada, D. Lgs. n° 285/92 e successive modifiche ed integrazioni;
- **VISTO** l'art. 7 del Nuovo Codice della Strada, D. Lgs. n° 285/92 e successive modifiche ed integrazioni;
- **VISTO** il Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada, D.P.R. n° 495/92 e successive modifiche ed integrazioni;
- **VISTO** l'art.107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000. n. 267 "Testo Unico degli Enti Locali";
- **VISTO** il Decreto di nomina a Responsabile del Servizio n. 10/2021;
- **VISTI:**
  - il D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e ss.mm.ii;
  - il D.P.R. n. 495 del 16/2/1992 “Regolamento del Codice della Strada” e ss.mm.ii.;
  - il D. Lgs.n. 267 del 18.08.2000;
  - il vigente Statuto Comunale;

## **ORDINA**

- Il giorno 27/07/2024 **dalle ore 17:30** la sospensione della circolazione stradale veicolare al transito del **corteo e il divieto di sosta**, fino al completo passaggio di tutti i figuranti, nelle seguenti vie:

**Dal sagrato della Chiesa di San Pietro via Mons. Contini - via Salighes -Iscala Ruggia, zona PIP via Iscala Ruggia**

Nelle vie indicate, non essendo possibile individuare strade alternative senza arrecare disagio e intralcio alla circolazione stradale, la sospensione del transito veicolare e il divieto di sosta saranno validi per il tempo strettamente necessario al transito del corteo. Le vie alternative saranno indicate dal personale della Polizia Locale in servizio;

Inoltre **alle ore 17:00**, si prescrive l’istituzione del divieto di sosta in viale Mons. Contini, **nel piazzale antistante la Chiesa parrocchiale**, in quanto luogo destinato al raduno dei cavalli;

Dalle ore **22:30** chiusura al traffico e divieto di sosta in largo Vittorio Emanuele II fino al termine della manifestazione (ore 02:00).

In considerazione degli eventi organizzati dai singoli rioni, ritenuto di dover disciplinare il transito nelle vie interessate dalle manifestazioni, che seppur di modeste dimensioni comportano un seppur minimo impegno della pubblica via, si dispone:

La chiusura temporanea al traffico veicolare e il divieto di sosta **dalle ore 20:00 alle ore 02:00 il giorno 27/07/2024** per permettere lo svolgimento della manifestazione di cui all’oggetto nelle vie e aree di seguito indicate:

Rione Santu Nigola – Chiusura al traffico di piazza Indipendenza-Santu Nicola, via Tempio e via San Nicola (senza interessamento di via Roma);

Rione Iscala e sa Colte – via Martiri di via Fani (tutta la via, dalla intersezione tra via Natalino Manca e via Lussu);

Rione Sa Rocchitta – chiusura via Piave dalla intersezione con via Brigata Sassari direzione località “Lacheddos”;

Rione Maramadau – chiusura del vico Lamarmora inclusa piazza Piludu;

Rione San Giorgio- chiusura via San Giorgio nel tratto di strada compreso tra il numero civico 7 e il civico 11;

Rione Sa Serra- chiusura via Temo nel tratto compreso tra via Della Pineta e via Amendola;

Il traffico veicolare è deviato nelle vie adiacenti.

Sarà cura degli organizzatori dei singoli eventi posizionare adeguata cartellonistica stradale ai sensi del Dlgs. 285/1992 e di rimuoverla alla conclusione dell'evento.

Di escludere dal presente provvedimento:

- I mezzi di soccorso e delle forze dell'ordine in servizio attivo nelle vie interessate dalle predette manifestazioni e i mezzi degli organizzatori;

#### **DISPONE**

Il Presidente dell'Associazione dall'Associazione Culturale Palio de Sos Bighinados, e tutto il Comitato Organizzatore, richiedente il presente provvedimento disporrà per l'installazione, la manutenzione ed il controllo circa la completezza e la corretta messa in opera di tutta la segnaletica complementare necessaria a garantire la sicurezza della circolazione stradale ed indispensabile a notificare all'utente in maniera chiara ed inequivocabile quanto disposto con la presente ordinanza.

Il Sig. Cocco Angelo Felice, autorizzato dal Sindaco con provvedimento prot. n. 4300 del 25/07/2024 per lo svolgimento della manifestazione di cui trattasi, di ritenersi responsabile per danni a persone e cose rispondendone amministrativamente e penalmente.

Trattandosi di provvedimento limitato nel tempo si potrà fare uso di segnaletica complementare di tipo mobile, procedendo quando necessario, alla contestuale modifica e/o all'oscuramento della segnaletica stradale preesistente ed eventualmente in contrasto con quella temporanea.

Al fine di assicurare le condizioni di sicurezza e prevenire/evitare potenziali situazioni di pericolo nelle aree interessate dalla sospensione della circolazione stradale veicolare, per il periodo previsto dal presente provvedimento, gli organizzatori dell'evento, con personale individuato dagli stessi, abilitato e munito delle dotazioni richieste per legge, dovranno:

1. provvedere alla chiusura del tratto interdetto alla circolazione tramite idonea segnaletica temporanea e dispositivi previsti dalla normativa vigente e, a fine manifestazione, dovranno occuparsi del ripristino delle condizioni di circolazione precedenti, con la rimozione dei segnali temporanei e delle eventuali modifiche apportate alla segnaletica definitiva;
2. adottare un adeguato presegnalamento delle prescrizioni, degli obblighi, nonché dei percorsi alternativi;
3. garantire il presidio e la sicurezza della manifestazione in corrispondenza dei varchi relativi all'area interdetta alla circolazione per tutta la durata della predetta chiusura.

Sarà in ogni caso consentito il transito ai veicoli in uso alle persone invalide, munite di contrassegno disabili, per raggiungere i luoghi di dimora ed ai veicoli in servizio di polizia e di soccorso, pertanto la segnaletica provvisoria dovrà essere dislocata in modo tale da non ostruire il passaggio dei veicoli autorizzati.

#### **DEMANDA**

Alle Forze dell'Ordine il controllo sul rispetto della presente ordinanza.

Il presente provvedimento è affisso all'Albo Pretorio del Comune di Scano di Montiferro.

#### **AVVERTE**

Che chiunque violi le disposizioni della presente ordinanza è punito con le sanzioni amministrative previste dal Nuovo Codice della Strada, oltre al pagamento delle - eventuali - spese di rimozione e custodia del veicolo. Agli Ufficiali ed Agenti della forza pubblica è fatto obbligo di dare esecuzione alla presente ordinanza procedendo nei confronti dei trasgressori a norma di Legge;

Che a norma dell'Art. 3 comma 4 della Legge 241/90, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 gg. dalla data di pubblicazione, al Tribunale

Amministrativo Regionale Sardegna.

Che in relazione al disposto dell'Art. 37 comma 3 del Nuovo Codice della Strada, sempre nel termine di 60 gg., può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse al Prefetto di Oristano e in alternativa nel termine di 30 gg al Giudice di Pace competente. E' consentito, altresì, ricorso in relazione alla natura dei segnali apposti, entro 60 gg al Ministero dei LL.PP. con la procedura di cui all'Art. 74 del Regolamento emanato con DPR 495/92.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Il Sindaco  
Dr. Flore Antonio

A handwritten signature in dark ink, consisting of a large, stylized 'A' with a horizontal stroke extending to the right and a vertical stroke extending downwards, intersecting the horizontal stroke.